

EDITORIALE

Maria Angela Grassi

Il presente numero della rivista viene pubblicato in un momento di cruciale importanza per la nostra Associazione, alla guida della quale è stato eletto dall'Assemblea dei Delegati ANPE del febbraio scorso un nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, e per tutti i professionisti della pedagogia e dell'educazione, i quali hanno assistito con interesse e preoccupazione all'iter parlamentare di alcune proposte di legge che, con differenti esiti, hanno prodotto rilevanti cambiamenti a livello legislativo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, rispondendo soltanto in parte alle aspettative delle varie categorie e generando ulteriori scissioni in ambiti professionali affini, peraltro già ridotti a brandelli in passato a causa di precedenti disgregazioni.

Ci riferiamo in particolare alla Legge n. 205/2017 (ex Legge di Stabilità, prima ancora Legge Finanziaria), riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017 - Supplemento Ordinario n. 62, alla Legge n. 3/2018, e al Decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 2018. La prima, che molti a torto continuano ancora a denominare "Legge Iori", è stata approvata dal Parlamento con voto di fiducia e al suo interno sono stati inseriti alcuni emendamenti – divenuti ora commi (594 - 601) dell'articolo 1 della legge stessa – riguardanti l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, che sono stati estrapolati dalla proposta di legge n. 2443, prima firmataria on.le Vanna Iori, quest'ultima approvata dalla Camera dei Deputati, ma non varata in maniera definitiva dal Senato della Repubblica. La cosiddetta proposta di legge Iori, infatti, si è bloccata al Senato perché non ha mai ottenuto il parere positivo del Ministero della Sanità. La seconda, meglio nota come "Legge Lorenzin", è stata approvata l'11 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 15 febbraio scorso; per effetto di tale normativa gli educatori professionali che operano nella sanità, insieme ad altre figure professionali del settore, hanno avuto il riconoscimento che avverrà mediante l'istituzione del relativo Ordine Professionale. Il decreto sopra citato, infatti, istituisce gli albi delle diciassette professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari, completando così il quadro normativo per tutte le ventidue professioni sanitarie. Con buona pace di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto che nel nostro Paese non si sarebbe più istituito alcun Ordine Professionale e continuano a sostenere che noi pedagogisti non potremo mai averne uno, ma non ne spiegano i motivi.

Per questa ragione stiamo seguendo con particolare attenzione il percorso delle predette leggi, in particolare di quella riguardante il Bilancio 2018 che, come evidenziato in precedenza, contiene alcuni commi inerenti le professioni educative, rispetto ai quali è doveroso fare alcune precisazioni, al fine di dare un'informazione corretta e di non creare false aspettative in coloro i quali, come noi pedagogisti, aspirano da tempo al riconoscimento della propria professione e non accettano di essere raggirati da politici che vantano meriti non posseduti. Di conseguenza iniziamo subito col dire che, al momento, non è stata approvata alcuna legge specifica per il riconoscimento delle figure professionali di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, perché la predetta Legge n. 205/2017 si limita esclusivamente a disciplinarne gli ambiti di intervento, precisando al contempo che, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), le suddette professioni sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Oltre a ciò negli emendamenti presentati in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2018, attualmente commi (594-601) dell'articolo 1 della legge stessa, vengono precisate le modalità con cui sono attribuite le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, evidenziando altresì che le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti, con le modalità stabilite dalle università interessate. Viene, inoltre, precisato che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520; vale a dire che viene ribadito quanto già normato da una precedente legge dello Stato. In più si prevedono forme transitorie di salvaguardia per gli educatori professionali socio-pedagogici in favore di chi, alla data di entrata in vigore della legge, è in possesso di specifici requisiti o titoli di studio rilasciati entro l'anno scolastico 2001/2002 e di titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato nello specifico ambito professionale, con età superiore a cinquant'anni e anzianità di servizio decennale, ovvero, ventennale. Si prevedono, poi, forme di tutela per tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, precisando che il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può essere causa di risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge. In più viene precisato che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non può comportare benefici di nessun tipo per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, nonostante quanto affermato nel comma 595 e cioè che il pedagogista è un professionista di livello apicale. Nel comma 601, infine, viene evidenziato che all'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In considerazione del recente svolgimento delle elezioni politiche, appare evidente che alla completa attuazione della Legge di Bilancio 2018 e a quanto previsto dagli articoli e dai commi approvati con la stessa dovrà provvedere il Governo neoeletto, affinché la legge possa esplicare tutti i suoi effetti; ciò dipenderà dalla sua volontà di occuparsi della sorte delle figure di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, per le condizioni professionali delle quali fino ad oggi non ha mostrato alcun interesse o lo ha manifestato in modo scorretto, creando divisioni e disparità all'interno dello stesso ambito professionale, come nel caso degli educatori.

È chiaro, di conseguenza, come il percorso per il riconoscimento della nostra professione sia ancora lungo e quanta strada ci sia ancora da fare per ottenerlo pienamente, anche alla luce di quanto asserito da alcuni parlamentari che, pur senza motivare le proprie affermazioni, dichiarano la loro contrarietà all'istituzione di un Ordine Professionale per noi Pedagogisti, così come è avvenuto e probabilmente continuerà a succedere per altri professionisti. Malgrado ciò e a dispetto di chi probabilmente ci considera professionisti di serie B, noi ci adopereremo con tutte le nostre forze per conseguire questo traguardo che riteniamo prioritario e irrinunciabile. Al riguardo è interessante notare come anche l'ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali), che il 21 febbraio scorso ha pubblicato sul proprio sito una comunicazione in proposito, abbia una posizione critica nei confronti dei commi (594 – 601) dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, riguardanti l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, che pur confermando la figura e il relativo profilo professionale dell'educatore professionale individuata nel Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) identificano al contempo le figure dell'educatore socio pedagogico e del pedagogista le quali operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico nei processi di apprendimento previsti dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92). L'ANEP, di fatto, condivide la nostra posizione rispetto all'inconsistenza e all'inutilità delle procedure adottate, sostenendo che durante la legislatura appena conclusa non è stata approvata nessuna "legge Iori", ma esistono, come già affermato in precedenza, alcuni commi all'interno della Legge di Bilancio più volte citata che riguardano il pedagogista e l'educatore professionale socio-pedagogico, distinguendo e differenziando quest'ultimo dalla figura di Educatore professionale che opera nel settore sanitario, al quale competono gli interventi sia nell'ambito riabilitativo che in quello socio-sanitario, in virtù della pregressa normativa oltre che di quella approvata di recente. A ulteriore chiarimento di quanto messo in evidenza, riteniamo opportuno riportare il testo integrale dei commi (594-601) dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, per consentire a chi legge di comprendere meglio la posizione assunta dalla nostra Associazione in proposito.

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Omissis

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione

delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Omissis

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando